
PRESIDIO DELLA QUALITÀ DI ATENEO

Polo Centrale

Note sulle Commissioni Paritetiche

2 Dicembre 2013

Premessa

Il Presidio della Qualità ritiene utile, al fine di consentire alle Commissioni Paritetiche di Dipartimento e di Scuola una più facile messa a fuoco delle problematiche al centro della loro **Relazione Annuale 2013**, mettere a disposizione alcune note riguardo la normativa di base e quanto previsto dall'ANVUR riguardo la suddetta Relazione.

In calce a questo documento aggiungiamo il Comunicato dell'ANVUR del 2 dicembre 2013, che contiene indicazioni che consentono di semplificare i contenuti della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche, pur lasciando invariati i termini di scadenza.

Normativa

Alle origini delle Commissioni paritetiche c'è la riforma che si ispira al Processo di Bologna.

Decreto n. 509 del 1999

Art. 12. (Regolamenti didattici dei corsi di studio) comma 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di **commissioni didattiche paritetiche** o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

Decreto n. 270 del 2004. Riprende la medesima norma precedente anche con identica posizione all'interno del Decreto.

Ruolo e funzioni delle Commissioni Paritetiche sono ridefinite dalla Riforma Gelmini

Legge n. 240 del 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"

Art. 2. (Organi e articolazione interna delle università). Al **Comma 2 lettera g)** dispone l' "istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una **commissione paritetica** docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese"

Art. 5. (Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario). Al **Comma 3 lettera c)** prevede il " potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

Il sunnominato Art. 5 dà origine al Decreto su Accreditamento e Valutazione

Il Dlgs. 19/2012 (*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e ...*)

Capo IV Potenziamento del sistema di autovalutazione

Art. 12 (Controllo annuale):

1. I nuclei di valutazione interna delle università, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attività annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.
2. Gli esiti dell'attività, svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.
3. Al fine di potenziare l'attività di cui al comma 1, le università adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.
4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle **commissioni paritetiche docenti-studenti**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13 (Relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti)

1. Le **commissioni paritetiche docenti-studenti**, previste dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.
2. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza di cui all'articolo 12, comma 4, e anche sulla base di questionari o interviste agli studenti, preceduti da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'ateneo, in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'ateneo.
3. La relazione delle **commissioni paritetiche docenti-studenti** viene trasmessa ai nuclei di valutazione interna e al senato accademico entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 14 (Relazione annuale dei nuclei di valutazione interna)

1. La relazione annuale dei nuclei di valutazione interna tiene conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli indicatori definiti al comma 4 dello stesso articolo 12 e delle proposte inserite nella relazione delle commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 17 (Disposizioni transitorie)

3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, è così modificato: b)

all'articolo 11, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in coerenza con le misurazioni dei risultati ottenuti nell'apprendimento effettuate dalle **commissioni paritetiche docenti-studenti**"; c) all'articolo 11, comma 7, lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio"; d) all'articolo 11, comma 7, lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche in modo coordinato rispetto a quanto definito dall'ANVUR per il monitoraggio sulla valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dall'ateneo e dalle proprie articolazioni interne".

A seguito del DLgs 19/2012, l'ANVUR, in data 09/01/2013, pubblica il documento "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano" (AVA) nel quale si definisce meglio il ruolo delle Commissioni Paritetiche nel sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo. In particolare (F.2.3.4 - AQ4), l'attività delle CP rientra nei requisiti di AQ di Ateneo, e quindi, tra i requisiti per l'Accreditamento della sede. **Qui di seguito sono riportate le frasi che riguardano le Commissioni Paritetiche; tuttavia, si precisa che, al fine di una loro corretta contestualizzazione, è opportuna un'attenta lettura dell'intero documento.**

Documento ANVUR "Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano" (AVA) del 09/01/2013

In "**A. Introduzione**" suddivide il processo di Accreditamento in tre fasi, la prima delle quali prevede:

- "la predisposizione, da parte dell'Istituzione valutata, di una documentazione basata sulla propria AQ, con i contributi di competenza della **Commissione Paritetica Docenti-Studenti** e del Nucleo di Valutazione interno, avente come riferimento i livelli ed i criteri stabiliti dall'Organismo accreditante;" ... (pag. 6)

Nella sezione "**B. Contesto internazionale ed quadro normativo italiano**" dedica un paragrafo (B.2.3.) al "**Potenziamento dell'Autovalutazione, NDV e CP**" indicando:

- al termine del paragrafo dedicato ai Nuclei (B.2.3.1.) che questi nella loro relazione annuale dovranno "tener conto degli esiti del controllo annuale, del monitoraggio degli eventuali ulteriori indicatori autonomi definiti al comma 4 dell'art.12 del DLgs 19/2012 e delle proposte inserite nella relazione delle **Commissioni paritetiche Docenti-Studenti**";
- al paragrafo (B.2.3.2.) i compiti delle **CP**, "All'interno delle attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dell'attività di servizio agli studenti, individuate dalla legge 240/2010, art.2, c.2, lett. g, ai sensi dell'art.13 del DLgs 19/2012 le **Commissioni paritetiche Docenti-Studenti**, istituite per ogni Dipartimento..., hanno compiti di:
 - a. proposta al NdV per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche
 - b. attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - c. monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Le **Commissioni paritetiche Docenti-Studenti** redigono annualmente una relazione che contiene il resoconto delle attività di cui ai punti a, b, c."

La sezione “**D. Ruolo della Commissione Paritetica Docenti-Studenti**” è dedicato alla “**Relazione Annuale della Commissione.**”

La **Commissione paritetica Docenti-Studenti**, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell’opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:

- a. il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
- b. i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze di riferimento;
- c. l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e della abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
- d. i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
- e. al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;
- f. i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti (vedi sez. G. del documento) siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
- g. l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.

La **Commissione** esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.

La **Commissione** associa la propria Relazione Annuale alla/alle SUA-CdS a cui si riferisce e la pubblica con le stesse modalità informatiche. Le informazioni richieste per l’attività delle Commissioni Paritetiche Docenti – Studenti sono contenute nell’Allegato V.

Allegato V – Scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti

Quadro	Oggetto
A	<i>Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo</i>
B	<i>Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)</i>
C	<i>Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato</i>
D	<i>Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi</i>
E	<i>Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento</i>
F	<i>Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti</i>
G	<i>Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS</i>

Nella sezione “**F. La Valutazione esterna delle Università: procedure, criteri, indicatori e parametri per l’accreditamento e la valutazione periodica**” sono specificate le funzioni svolte dalle **Commissioni Paritetiche** ai fini dell’*Accreditamento dei Corsi di Studio*. In particolare nel capitolo “**F.2. Accredimento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari**”:

- 1) al paragrafo “**F.2.2. Le procedure per l’Accreditamento ...**”, si precisa che:
 - a. le **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti** redigeranno la Relazione annuale con proposte al Nucleo di Valutazione interno entro il 31 dicembre;
 - b. ...
 - c. la SUA-CdS per l’A.A. successivo dovrà essere presentata entro i termini previsti e dovrà essere corredata dal Rapporto Annuale di Riesame per l’A.A. precedente e dalla Relazione annuale della **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**
- 2) al paragrafo “**F.2.3.4. – Requisito per l’AQ4**”, è prima di tutto il possedere da parte dell’Ateneo
 - a) *“un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei corsi di studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede)*
 - b) nell’ambito di tale organizzazione “Il Nucleo di Valutazione e le **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti** effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell’Ateneo. Il PQA e gli organi di governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, raccomandazioni e indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti** producono e sulla base di esse mettono in atto adeguate misure migliorative.”

Infine, nella sezione “**G. La valutazione della didattica e dei servizi di supporto nell’opinione di studenti e laureati**” al capitolo “**G.7-L’Opinione dei docenti**” le **Commissioni paritetiche** sono individuate come sedi competenti ove “facilitare la discussione e l’individuazione ... di strumenti di intervento idonei alla eliminazione o, quantomeno, all’attenuazione delle eventuali criticità riscontrate”, nella opinione suddetta, insieme ai “Consigli di Corso di studio e Consigli di Dipartimento ecc.”

[Il DM 47/2013 conferma e traduce in norma i documenti precedenti, in particolare quello dell’ANVUR](#)

DM 47/2013 “Decreto Autovalutazione, Accredimento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio e Valutazione Periodica”

Art. 4 (Accreditamento dei corsi di studio)

Comma 11. I Nuclei di Valutazione svolgono l’attività di verifica sul sistema di AQ tenendo conto anche della relazione delle **Commissioni Paritetiche** o, relativamente alle Università non statali, degli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l’A.A. 2013/14: e) nella sua relazione il Nucleo di Valutazione riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già svolte dal Presidio della Qualità di ateneo e dalle **commissioni paritetiche studenti-docenti** o, relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.

Allegato B - Requisiti di accreditamento delle sedi

Nei Requisiti di trasparenza delle sedi deve essere presente “Organizzazione generale dell’Ateneo: organigramma dell’Ateneo in forma sintetica (strutture didattiche e scientifiche, organi di governo, **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**, Presidio della Qualità) con composizione, articolazioni e funzioni. Regolamento Didattico di Ateneo e altri Regolamenti di Ateneo di interesse per gli studenti (Regolamento studenti full time part-time, regolamento tasse e contributi, ecc.)”

Allegato C - Requisiti di Assicurazione della Qualità

AQ 4 - L’Ateneo possiede un’effettiva organizzazione con poteri di decisione e di sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e della ricerca (se non è presente viene revocato l’Accreditamento alla Sede).

Il Nucleo di Valutazione e le **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti** effettuano una adeguata e documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell’AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell’Ateneo. Il Presidio di Qualità e gli organi di governo dell’Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti** producono e, sulla base di esse, mettono in atto adeguate misure migliorative.

Esiste un’organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi di Studio si uniformano. Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l’efficacia della sua presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.

Comunicato ANVUR del 2 dicembre 2013

Per rispondere a richieste di chiarimento in merito ai compiti della **Commissione Paritetica**, pur ribadendo l’autonomia di orientamento e organizzazione di ogni Ateneo, in un’ottica di accompagnamento alla costruzione dei sistemi di Assicurazione della Qualità, si precisa quanto segue:

1. Attraverso il suo documento AVA finale, l’ANVUR recepisce i compiti che il D.Lgs. 19/2012 attribuisce alle **Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti**.
2. Per quanto concerne la stesura della relazione da **trasmettere entro il 31.12** p.v. si conferma che:
 - a. non sono previste proroghe rispetto alla scadenza indicata per la trasmissione di tale relazione;
 - b. la trasmissione della relazione (di ciascuna commissione paritetica) potrà avvenire mediante upload di un file .pdf in uno spazio riservato che sarà a breve reso disponibile nella SUA-CdS a livello di Ateneo: <http://ava.miur.it/>
3. Considerando le ampie funzioni assegnate alle **Commissioni Paritetiche** dal nuovo quadro normativo-istituzionale, ci si aspetta che tutti i compiti ad esse attribuiti vengano adeguatamente espletati in un’ottica pluriennale (e non esauriti nella prima relazione).

Pertanto, si ritiene che, in questo primo anno di avvio, le relazioni delle **Commissioni** possano soffermarsi su:

- a. la **definizione della struttura e delle modalità organizzative** che la Commissione ha adottato in riferimento ai compiti assegnati dalla normativa e dall'Ateneo;
- b. le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle **opinioni degli studenti**;
- c. una prima **analisi sui dati di ingresso, percorso e uscita** da integrare nella relazione della SUA 2013-2014, facendo riferimento ai primi dati utili e disponibili;
- d. la **ricognizione** delle problematiche/osservazioni/considerazioni più direttamente connesse all'esperienza degli studenti che rappresentano i primi destinatari del CdS e dei servizi di Ateneo.

4. Si raccomanda che la compilazione della relazione riguardi gli aspetti comuni a ciascun Dipartimento o Struttura di Raccordo, ma proponga specifici riferimenti ai singoli Corsi di Studio, al fine di facilitare il compito dei Presidenti/Coordinatori dei CdS in fase di predisposizione del RAR 2014.

5. La relazione di ciascuna Commissione Paritetica sarà anche inviata al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione Interna.

In considerazione del fatto che le Commissioni Paritetiche predispongono per la prima volta questo tipo di relazioni, si sottolinea che le indicazioni fornite ai punti 3. e 4. vanno intese come suggerimenti indicativi. Gli Atenei che si sono già orientati alla stesura di una relazione secondo l'allegato V al Documento Finale AVA potranno continuare a fare riferimento a quel modello, che rappresenta comunque il punto di arrivo del lavoro delle Commissioni.